



# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

**Modifica del 16 ottobre 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2012<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

*Art. 10 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per:

- a. fornire aiuto umanitario e sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine contributi federali;
- b. svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2019.

16 ottobre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 946.231.172.7

